

Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

CAPO I

Norma programmatica

Art. 1

In attesa dell' approvazione del piano regionale di ricostruzione e di sviluppo, la Regione Friuli - Venezia Giulia intende promuovere i seguenti interventi urgenti ed indilazionabili a sostegno dei settori dell' industria, dell' artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nel quadro delle finalità previste dal secondo comma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Sempre in attesa del suddetto piano, l' Amministrazione regionale, nel dare attuazione ai provvedimenti previsti dalla presente legge, si atterrà, per quanto possibile, alle indicazioni programmatiche del governo nazionale, in particolare alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione industriale e alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, e alle indicazioni di merito emanate dal CIPI, nonché alla legislazione sulle Comunità montane.

Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano anche alle aziende classificate artigiane ai sensi della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17.